

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 e successive modifiche una Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS) denominata "**ASSOCIAZIONE FILARMONICA QUATTRO40 DI PROMOZIONE SOCIALE APS**", nel prosieguo e per brevità chiamata "Associazione", operante senza fini di lucro. L'Associazione ha sede legale a Rosà (VI) in Via Monte Grappa n°15/A.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove senza modificare il presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a promuovere e favorire la diffusione della cultura musicale. L'Associazione si propone come momento di aggregazione per un corretto impiego del tempo libero, offrendo la cultura musicale quale valido centro di interesse, collaborando attivamente con soggetti pubblici e privati. L'attività dell'Associazione potrà esplicarsi nei modi ritenuti più opportuni e in particolare, ancorché non in via esclusiva, nelle seguenti iniziative:

a) favorire l'istituzione di un'organizzazione filarmonica e musicale in genere che si basa e si avvale della promozione e della diffusione della cultura e della pratica del volontariato;



- b) favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani attraverso la promozione di corsi ed altre attività inerenti allo scopo;
- c) curare la pubblicazione di materiali attinenti all'attività istituzionale;
- d) organizzare, anche in collaborazione con altri organismi, congressi, riunioni, rassegne, raduni e manifestazioni nell'interesse dell'Associazione e, in particolare, la promozione e/o la realizzazione dell'attività concertistica;
- e) promuovere, sviluppare e gestire ogni iniziativa, direttamente o tramite terzi, rivolta a potenziare l'attività dell'Associazione, soprattutto nel campo della sensibilizzazione musicale;
- f) promuovere e favorire la partnership e la collaborazione con i Conservatori Musicali e le Scuole di Formazione Musicale;
- g) collaborare con Scuole, Università, Enti, Istituti Italiani e Stranieri, Accademie interessati alla Cultura Musicale, Popolare e Tradizionale.

Tutti i mezzi che pervengono all'Associazione servono esclusivamente e solamente al raggiungimento dei fini e dei compiti previsti dallo Statuto.

L'Associazione potrà essere luogo di dibattito e raccolta di idee, ricerche, progetti e relativa elaborazione, nonché di tutte le iniziative necessarie o utili al perseguimento degli scopi anzidetti.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendone gli scopi ed avendone i requisiti vogliono partecipare e/o sostenerne l'attività.

L'Associazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con altre Associazioni, Fondazioni e con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

L'Associazione, tramite i propri associati, potrà presenziare a manifestazione di carattere civile, religioso, sociale, patriottico, folcloristico, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e altre associazioni che ne richiedano la presenza stessa; incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli

obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'Associazione organizza attività concertistiche da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati; cura la formazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, bands, big bands, orchestre di fiati, laboratori musicali, teatrali e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani.

L'Associazione, tramite i suoi amministratori, potrà inoltre, compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale che si rendesse necessaria, o anche semplicemente utile, per il proseguimento dell'oggetto sociale di cui sopra. Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. In caso di necessità è possibile avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Associazione è rigorosamente apolitica, apartitica, democratica e non si propone fini di lucro; gli eventuali contributi che riceverà da parte di Enti pubblici e/o privati e gli eventuali introiti dovuti all'attività ordinaria, saranno destinati alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio feste e sottoscrizioni anche a premi);
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati durante la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo STATUTO e REGOLAMENTO. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di ogni singolo associato.



Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vaglierà la domanda presentata, confrontandosi eventualmente anche con altri soci e/o collaboratori al fine di attestare l'idoneità del soggetto richiedente alle finalità perseguite da questa Associazione. Successivamente, curerà l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). La quota

associativa verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i soci. La tessera consente l'iscrizione all'Associazione e la copertura assicurativa finché il socio esplica la sua attività associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che verrà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o da un tutore nominato dalla Legge.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- ☐ per decesso;
- ☐ per recesso tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prenderà atto alla prima riunione utile;
- ☐ per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- ☐ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- ☐ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazione adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione, l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, nonché di essere sentito per far valere le sue motivazioni. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il socio rimane in condizione di sospensione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro



soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili (ad altre persone) e non rivalutabili.

Art. 6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati:

- a) a osservare il presente STATUTO, il REGOLAMENTO interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e del suo patrimonio;
- c) a versare la quota associativa.



Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative solo se maggiorenni;
- d) ad essere indennizzati qualora sostengano dalle spese per conto dell'Associazione dalla quale sono stati preventivamente incaricati ed autorizzati. Le spese sostenute devono essere opportunamente documentate;
- e) a consultare i libri sociali entro trenta giorni dalla presentazione di una specifica richiesta scritta al Presidente;
- f) se volontari che prestano attività di volontariato, ad essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione, sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento delle attività sociali.



Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno il diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Gli associati minorenni saranno rappresentati da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche a mezzo telefono e/o tramite applicazioni, email, social, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e seconda convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- ☐ nomina i componenti del Consiglio Direttivo i quali si riuniranno per eleggere il Presidente. Il Vice-Presidente verrà designato dal Presidente possibilmente con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri;
- ☐ approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- ☐ si esprime sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
- ☐ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo e delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- ☐ potrà proporre le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- ☐ potrà proporre la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione

occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea degli associati, fra gli associati medesimi. Il numero massimo di membri del Consiglio Direttivo potrà essere fissato anche da indicazioni che risulteranno nel REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE al presente STATUTO.

I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti per un massimo di altri due mandati.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni. Per informare sull'andamento della vita associativa e per avere informazioni utili allo svolgimento della stessa, il Consiglio Direttivo potrà chiedere di partecipare alle sue riunioni anche ad altre persone, associate o non, che con il loro contributo possono aiutare per un migliore svolgimento delle attività sociali. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, come uditori, potranno partecipare anche tutti gli associati che intendano seguire l'andamento delle riunioni di quest'Organo, previa richiesta (anche verbale) da fare con congruo anticipo al Consiglio stesso. Tutte le persone esterne al Consiglio non avranno facoltà di voto.

Il Consiglio Direttivo si avvarrà anche della collaborazione di un Segretario che potrà essere scelto sia fra gli associati, sia fra le persone esterne all'Associazione. Il Segretario darà esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; compilerà ogni volta il verbale degli incontri, curerà la corrispondenza. Lo stesso, potrà non far parte del Consiglio Direttivo: in tal caso, dovrà comunque partecipare alle riunioni indette ma senza avere il diritto di voto. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo potrà decadere anche per dimissioni del Presidente.



Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- b) predisporre il rendiconto consuntivo;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione o sulle esclusioni non per gravi motivi degli associati o delega il Presidente a farlo;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della

maggioranza degli intervenuti. In caso di votazioni che riportino parità di voti fra i componenti del Consiglio Direttivo, il voto del presidente assumerà valore doppio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, anche a mezzo telefono e/o tramite applicazioni, email, social, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, verranno approvati da tutti i consiglieri, successivamente pubblicati e conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo si avvarrà anche della collaborazione di un Tesoriere che potrà essere scelto sia fra gli associati, sia fra le persone esterne all'Associazione. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili e attende a tutte le incombenze legate all'espletamento di questo mandato. Fornisce al Presidente e al Consiglio Direttivo informazioni circa la situazione economica dell'Associazione. Prepara (possibilmente) il bilancio di previsione e il rendiconto economico da sottoporre al voto dell'Assemblea. Lo stesso, potrà non far parte del Consiglio Direttivo: in tal caso, dovrà comunque partecipare alle riunioni indette ma senza avere il diritto di voto.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Ha legale rappresentanza, anche giudiziale dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni controversia attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa informandone l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri provvedendo ad informare tutti i consiglieri nell'adunanza immediatamente successiva.

Può nominare, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, consulenti ed esperti esterni con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività.

Allo scadere del termine del mandato del Consiglio Direttivo o alla sua decadenza, il Presidente rimane in carica finché non verrà sostituito nelle sue funzioni da un nuovo Presidente nominato dall'Assemblea dei SOCI. In questo periodo di "*prorogatio imperii*" fra l'amministrazione del vecchio Direttivo e l'insediamento di quello nuovo, il Presidente curerà gli affari di ordinaria gestione nonché occuparsi di questioni urgenti ed indifferibili che, diversamente, potrebbero cagionare danno all'Associazione.

Art. 11 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Questa Associazione, in quanto appartenente al Terzo Settore, dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



Art. 12 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi il diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà ai sensi delle norme vigenti all'atto dello scioglimento, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 INCOMPATIBILITA'

A tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono eleggibili tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa. Qualunque associato che avrà procedimenti disciplinari in corso non potrà esercitare il diritto di voto né potrà essere votato.

Qualora un membro dell'Associazione sia chiamato a partecipare a deliberazioni o altre iniziative in cui abbia un interesse per sé o per terzi, in conflitto con quello dell'Associazione stessa, dovrà astenersi dalla votazione della relativa delibera o dall'iniziativa.



Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. A questo seguirà la pubblicazione di un REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE che fornirà delle indicazioni più dettagliate in merito allo svolgimento della vita associativa. Il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE costituirà parte integrante del presente STATUTO.

L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà quella riportata all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 15 NORMA FINALE-RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di

associazionismo di promozione sociale e al REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE.

Rosà, il 07.02.2023

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente Leonica Ciccarelli

Il Vice-Presidente Paolo Diello

Il Segretario Federico Sinner

Il Consigliere Filippo Cervelli

Il Consigliere Fabio Landi

Il Consigliere Luca Contar

AGENZIA ENTRATE
Bassano del Grappa
ATTO REG. IL 16/02/23
AL. N. 1634 SERIE S
ESATT. € 0,00



IL FUNZIONARIO ADDETTO (*)

Marta Pastega
Firma su delega del Direttore Provinciale

M. L.